

LA COSTITUZIONE APOSTOLICA «*PASTOR BONUS*» E LA CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI*

Mons. Prof. MAURIZIO MALVESTITI

Sotto Segretario della Congregazione per le Chiese Orientali

Visiting Professor nel Pontificio Istituto Orientale

Sommario:

§1. Premessa storica. §2. Materie trattate dalla Congregazione per le Chiese Orientali. §3. La composizione. §4. Le competenze. §5. L'attività. §6. Al fianco degli Orientali per mandato del Vescovo di Roma. §7. La sollecitudine verso i fedeli in diaspora. §8. L'azione missionaria degli Orientali cattolici. §9. La promozione dell'Ecumenismo. §10. Il contributo al dialogo interreligioso. §11. Alcune considerazioni conclusive.

§1. Premessa storica

La Costituzione Apostolica «*Pastor Bonus*» è giunta al suo venticinquesimo anniversario e la Congregazione per le Chiese Orientali si avvicina, invece, al primo centenario dalla fondazione. Un quarto di secolo è passato in compagnia di un documento pontificio, che ha dato al dicastero orientale un contributo di rilievo nella ricezione degli orientamenti del Concilio Ecumenico Vaticano II a beneficio dell'Oriente cristiano. Si impone una premessa storica, che limiterò alle fasi essenziali, essendo previsti altri specifici interventi in questa stessa giornata di riflessione. Storia e attualità della CCO, prerogative e compiti, come le sue principali prospettive potranno essere indagate nella bibliografia che apre le note del presente studio¹.

* Relazione presentata in occasione della *Giornata di Studio* sul tema: «*La Costituzione apostolica «Pastor Bonus» venticinque anni dopo: riflessioni e prospettive*» (Roma, Pontificio Istituto Orientale, 2 dicembre 2013).

Abbreviazioni usate: *AAS* = *Acta Apostolicæ Sedis*; Cost. Ap. = Costituzione Apostolica; *CIC* = *Codex Iuris Canonici* (1983); *CCEO* = *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (1990); CCO = Congregazione per le Chiese Orientali; can. / cann. = canone / canoni; m.p. = *motu proprio*; PB = Cost. Ap. «*Pastor Bonus*» (del 28 giugno 1988).

¹ Decreti Conciliari «*Orientalium Ecclesiarum*» (1964) ed «*Unitatis Redintegratio*» (1964); GIOVANNI PAOLO II, Lettera Apostolica «*Oriente Lumen*» (1995); *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium - Editio cum fontibus* Città del Vaticano 1995; CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI,

Nel 1573 Papa GREGORIO XIII istituiva una *Congregatio de rebus Græcorum*. Papa CLEMENTE VIII (1592-1605) la mutò in *Congregatio super negotiis Fidei et religionis catholicae* per gli affari dei Greci e altri orientali. Il beato PIO IX con la Cost. Ap. «*Romani Pontifices*» del 6 gennaio 1862² istituì nella Congregazione *de Propaganda Fide* uno speciale Gruppo di Padri cardinali, denominato «*Congregazione per la Propagazione della fede per gli affari di Rito orientale*», affinché «fosse conservato integro e inviolato il deposito della fede cattolica e perché la disciplina ecclesiastica si estendesse felicemente e la sacra liturgia rifulgesse di ogni santità e splendore»³. BENEDETTO XV col m.p. «*Dei providentis*» del 1° maggio 1917 istituì la «*Sacra Congregazione per la Chiesa orientale*» e la rese autonoma⁴. PIO XI ne incrementò la competenza col m.p. «*Sancta Dei Ecclesia*» del 25 marzo 1938. Con la Cost. Ap. «*Regimini Ecclesiae Universæ*» del 15 agosto 1967 di PAOLO VI il nome divenne *Sacra Congregatio pro Ecclesiis orientalibus* (artt. 41-45).

S. GIOVANNI PAOLO II mediante la Cost. Ap. «*Pastor Bonus*», datata 28 giugno 1988, sulla Curia Romana, descrive la competenza propria della CCO negli artt. 56-61, indicando altresì le specifiche ed esclusive attribuzioni di altri dicasteri. È la PB che inserisce la CCO al secondo posto tra i dicasteri della Curia Romana subito dopo la Congregazione per la Dottrina della Fede.

§2. Materie trattate dalla CCO

L'art. 56 della PB espone la materia affidata al nostro dicastero, affermando che si tratta di tutto quanto concerne le Chiese Orientali Cattoliche (CCEO can. 1), ossia le persone e le cose – circoscrizioni, vescovi,

Istruzione per l'applicazione delle prescrizioni liturgiche del CCEO, Città del Vaticano 1996; PINTO P. V. (ed.), *Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*, Città del Vaticano 2001; PINTO P.V. (ed.), *Commento alla Pastor Bonus e alle Norme Sussidiarie della Curia Romana*, Città del Vaticano 2003; CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *La Sacra Congregazione per le Chiese Orientali nel cinquantesimo della fondazione 1917-1967*, Roma 1969; BROGI M., *La Congregazione per le Chiese Orientali*, in *La Curia Romana nella Cost. Ap. Pastor Bonus*, Città del Vaticano 1990, 239-267; BROGI M., *L'impegno quotidiano della Congregazione per le Chiese Orientali*, in *Revista Española de Derecho Canonico* 53 (1996), 681-693; BROGI M., *La Congregazione per le Chiese Orientali e le due Commissioni codificatrici rispettivamente del Codex Iuris Canonici Orientalis e del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, in «*Iura Orientalia*», vol. VI (Romæ 2010), 48-70 [www.iuraorientalia.net]; SALACHAS D., *Dimensione ecclesiological, ecumenica e missionaria della funzione della Congregazione per le Chiese Orientali (da Benedetto XV a Benedetto XVI)* in FARRUGIA E. G. (ed.), *Da Benedetto XV a Benedetto XVI, Atti del Simposio nel 90° della Congregazione per le Chiese Orientali e del Pontificio Istituto Orientale* (Roma, 9 novembre 2007), Roma 2009, 169-206.

² *Servizio Informazioni Chiese Orientali* 67 (2012), 17-26.

³ *Pii IX Pontificis Maximi Acta*, pars I, vol. III, 402-403.

⁴ *AAS* 9 (1917), 529-531

clero, monaci e religiosi, fedeli – avendo esso le facoltà che le Congregazioni per i Vescovi, per il Clero, per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di vita apostolica, nonché per l’Educazione Cattolica, hanno sugli stessi. Si deve subito precisare che è di competenza della Congregazione per il Clero la dispensa dagli obblighi sacerdotali, benché spettante in precedenza *donec aliter provideatur* alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, mentre con l’Educazione Cattolica si è *collatis consiliis* per quanto concerne le Università e gli Istituti Superiori, compreso il Pontificio Istituto Orientale (P.I.O.). Il dicastero orientale ha mantenuto l’autorità sui Seminari, pur essendo essi passati dall’Educazione Cattolica al Clero.

§3. La composizione

È l’art. 57 della *PB* a definire la composizione della *CCO*. Essa è presieduta dal Cardinale Prefetto, coadiuvato dall’Arcivescovo Segretario e dal Sottosegretario. Oltre ai Cardinali delle principali sedi del mondo scelti dal Romano Pontefice, che vi comprende i Presuli nominati Ordinari in varie nazioni per i cattolici orientali sprovvisi di propria gerarchia, il dicastero annovera tra i suoi membri di diritto i Patriarchi delle Chiese Orientali e gli Arcivescovi Maggiori ad essi equiparati (*CCEO*, can. 152). La norma è giustificata dall’importanza dell’istituzione patriarcale, riconosciuta già dai primi Concili Ecumenici, per la quale i Patriarchi delle Chiese orientali, che presiedono ciascuno la propria Chiesa come padri e capi, sono considerati con singolare onore⁵. Guidando i rispettivi sinodi, secondo la *Cost. Ap. «Sacri Canones»* (del 18 ottobre 1990, promulgante il *CCEO*) essi «sono partecipi, per diritto canonico, della suprema autorità della chiesa (*iure canonico supremæ ecclesiæ auctoritatis participes sunt*)»⁶.

Quasi a fioritura di quanto disposto dalla *PB* è la prassi della Santa Sede di riservare ad essi effettivamente il dovuto onore, coinvolgendoli in modo significativo nella collegiale riflessione sulla vita della Chiesa in generale e sulle Chiese orientali in particolare. Sono accolti entro l’anno dall’elezione nella prima visita *ad limina Apostolorum*, nella quale per i patriarchi è prevista la pubblica significazione di quella *ecclesiastica communio*, che all’atto dell’elezione essi chiedono al Romano Pontefice e ricevono con scambio di lettere autografe. Abolita, come per gli Arcivescovi Maggiori, la consegna del sacro pallio, i Patriarchi esprimono in una Santa Eucaristica concelebrata col Successore di Pietro la comunione piena con la Chiesa di Roma e con quella universale. In passato, solitamente il Papa delegava il Cardinale Prefetto a rappresentarlo per tale Atto Liturgico in una

⁵ Cfr. *CCEO*, cann. 55-56.

⁶ *Enchiridion Vaticanum* 12, Bologna 1992, 415, n. 517.

Basilica Maggiore Romana, pur ricevendo il Patriarca e la sua delegazione al Palazzo Apostolico e pronunciando un discorso. Papa FRANCESCO, il 9 dicembre 2013, ha personalmente presieduto la Celebrazione per la pubblica significazione della *communio ecclesiastica* che il Patriarca di Alessandria dei Copti, Sua Beatitudine IBRAHIM SIDRAK, aveva ricevuto da BENEDETTO XVI il 18 gennaio 2013. Per gli Arcivescovi Maggiori si richiede, invece, la conferma della elezione canonica da parte del Romano Pontefice (CCEO can. 153§1). Anch'essi, entro il primo anno, compiono la visita al Successore di Pietro. La consegna del sacro pallio⁷ rimane in vigore per i soli metropolitani orientali, che presiedono ciascuno la propria Chiesa metropolitana *sui iuris* costituita fuori dei territori patriarcali⁸.

Come membri del dicastero, ai Patriarchi e agli Arcivescovi Maggiori è chiesto di incontrare frequentemente la Santa Sede. Essi stessi hanno prospettato un ritmo annuale per le riunioni collegiali col Santo Padre. Dal 2009, anno del primo incontro a Castelgandolfo con Papa BENEDETTO XVI, ciò è avvenuto nel 2010, in occasione dell'Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi per il Medio Oriente, e nel 2012, oltre che nel viaggio papale in Libano, nel contesto del Sinodo sulla Nuova Evangelizzazione. L'anno 2013, al riguardo, è stato veramente singolare: presenti al Sepolcro di Pietro il 19 marzo 2013 per l'inizio del Servizio Petriano del Vescovo di Roma, lo hanno tutti incontrato personalmente con le rispettive delegazioni in date diverse e nel corso della Sessione Plenaria della CCO l'udienza concessa a tutti i membri il 21 novembre 2013 è stata preceduta da oltre due ore di ascolto da parte del Papa sul tema: «La situazione dei cristiani orientali»⁹.

Data la varietà delle Chiese orientali, e della presenza della Chiesa latina nei territori di competenza, la CCO propone al Santo Padre non solo la nomina dei membri, bensì dei consultori e degli stessi ufficiali in modo da tener conto della diversità dei riti, ed evidentemente della esperienza dei candidati, come della specializzazione e della disponibilità, affinché possano condividere proficuamente i compiti del dicastero.

⁷ Cfr. CECCARELLI MOROLLI D., s.v. *Pallio*, in FARRUGIA E. (ed.), *Dizionario Enciclopedico dell'Oriente Cristiano*, Roma 2000, 576-577.

⁸ Nella solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, il 29 giugno 2012, il Metropolita di Pittsburgh dei Ruteni ha ricevuto dal Santo Padre nella Basilica Vaticana il previsto *omophorion* dei metropolitani ruteni e non già il pallio nella forma latina.

⁹ La riunione è avvenuta nella Sala del Concistoro. Vi hanno preso parte i sei patriarchi orientali, i quattro arcivescovi maggiori, il patriarca di Gerusalemme dei latini, S. E. l'Arcivescovo Mons. PIETRO PAROLIN, Segretario di Stato, il Cardinale prefetto, con l'Arcivescovo Segretario e il Sottosegretario della CCO. L'intervento introduttivo del Santo Padre aveva messo in luce il profilo spirituale, oltre che canonico, della figura del patriarca e poi le prerogative di tale servizio.

§4. Le competenze

La CCO tratta le materie concernenti le Chiese orientali, riguardanti le persone e le cose, ma in dettaglio è l'art. 58§1 della PB a precisare che i termini della sua competenza si estendono «(...) a tutti gli affari, che sono propri delle Chiese orientali e che devono essere deferiti alla Sede Apostolica, sia circa la struttura e l'ordinamento delle Chiese orientali *sui iuris*, sia circa l'esercizio delle funzioni di insegnare, di santificare e di governare, sia circa le persone, il loro stato, i loro diritti e doveri». Nella fattispecie per "Sede Apostolica" si intende la CCO, la quale «svolge anche tutto ciò che è prescritto dagli articoli 31 e 32 circa le relazioni quinquennali e le visite "ad limina"».

Vi sono inclusi gli affari cosiddetti "misti", quelli cioè riguardanti anche i latini: il cambiamento di rito, ad esempio, ed in genere le questioni interrituali. Tuttavia, "negli affari che riguardano anche i fedeli dipendenti dalla Chiesa latina, la Congregazione deve procedere dopo aver consultato, se lo richiede l'importanza della cosa, il dicastero competente per la stessa materia nei confronti dei fedeli della Chiesa latina", secondo il dettame dell'art. 58§2.

La competenza esclusiva, cui allude la Cost. Ap. «*Regimini Ecclesiae universae*» al n. 44, quando recita «*etiamsi sit mixta*», non trova conferma in PB, che piuttosto enfatizza il collegamento con i dicasteri interessati.

La CCO esercita *ad normam iuris* e in virtù delle facoltà ad essa concesse dal Romano Pontefice la sua autorità sugli orientali e latini nelle "regioni orientali", cioè quelle in cui *ab antiqua etate* si osservano i riti orientali: sono elencati i Paesi che compongono le "regioni orientali" nel citato commento alla PB¹⁰. Va ricordata la disposizione recente che affida al nostro dicastero (e per i latini alla Congregazione per i Vescovi) alcuni territori dell'Est Europeo una volta posti sotto la competenza della Segreteria di Stato per ragioni di particolare rilevanza nei rapporti con gli Stati (la Polonia ad esempio), mentre rimangono *collatis consiliis* altri territori della medesima area (l'Ucraina in particolare). In questo ambito è opportuno riferirsi ai cann. 146§2¹¹ e 916§4¹² del CCEO.

Di competenza esclusiva parlano effettivamente, oltre alla citata «*Regimini Ecclesiae Universae*», i seguenti documenti: *Dei Providentis*, III; il can. 257 del *Codex Iuris Canonici* del 1917; il can. 195§1 del m.p. «*Cleri*

¹⁰ SALACHAS D., *Congregazione per le Chiese Orientali*, in PINTO P.V. (ed.), *Commento alla Pastor Bonus e alle norme sussidiarie della Curia Romana*, Città del Vaticano 2003, 81-82.

¹¹ Diatribe sui confini: il sinodo approfondisce dopo aver sentito la superiore autorità locale, poi porge la petizione al Romano Pontefice al quale soltanto spetta dirimere autenticamente il dubbio o emanare un decreto sul cambiamento dei confini.

¹² Parroco del luogo per chi non ha un proprio parroco *sui iuris*.

Sanctitati»; ma la *PB*, ex art. 58§1, non conserva questa *præsumptio competentiae*, pur riconoscendo alla *CCO* vasta autorità: «*ad omnia extenditur negotia, quae Ecclesiis Orientalibus sunt propria*». La *PB*, ex art. 58§2, continua ribadendo che: «Rimane pertanto la specifica ed esclusiva competenza della Congregazione della Dottrina della Fede e delle Cause dei Santi, della Penitenzieria Apostolica, del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e del Tribunale della Rota Romana (...)».

§5. L'attività

Benché non sia descritta evidentemente dalla *PB*, potremmo sintetizzare l'attività del dicastero come segue:

1. le pratiche relative alla designazione di patriarchi, arcivescovi maggiori, metropoliti e vescovi eletti dai Sinodi, nonché tutto quanto concerne il previo assenso pontificio per i candidati eletti tra gli episcopabili o il successivo assenso, qualora i sinodi adottino la prassi non ordinaria ma canonicamente prevista;

2. la nomina della gerarchia orientale nei territori non patriarcali e di tutti i vescovi latini delle regioni orientali;

3. le visite *ad limina Apostolorum*;

4. la vita clericale, monastica, consacrata, laicale, in pratica la vita pastorale delle Chiese, come quanto è inerente alle persone che le compongono nella loro specifica identità e vocazione (quindi tutte le questioni relative ai passaggi e agli adattamenti di rito, alle dispense dagli obblighi religiosi). Per i sacerdoti, le dispense dagli obblighi derivanti dalla ordinazione sono di competenza della Congregazione per il Clero, mentre è competente la *CCO* per la concessione delle facoltà di biritualismo e per quanto attiene al clero uxorato, affinché, in casi concreti ed eccezionali, possa esercitare il ministero in territori non orientali. Il tema merita più ampia trattazione, anche perché la Plenaria del dicastero ha esplicitamente affrontato l'annosa problematica, elaborando nuovi orientamenti da sottoporre al Sommo Pontefice¹³.

¹³ Nota della *CCO*: La problematica risale agli ultimi decenni del XIX secolo, specialmente a partire dal 1880, quando migliaia di cattolici ruteni emigrarono dalle regioni sub-carpatiche, nonché dall'Ucraina dell'ovest negli Stati Uniti. La presenza dei loro ministri uxorati suscitò la protesta da parte dei Vescovi latini poiché, secondo i presuli latini, la loro presenza provocava un *gravissimum scandalum* presso i loro fedeli. Perciò la Congregazione de Propaganda Fide, con un decreto del 1° ottobre 1890, proibì al clero ruteno uxorato di risiedere negli USA. Nel 1913 la Santa Sede decretò che in Canada solo i celibi potevano essere ordinati sacerdoti. Negli anni 1929-1930 l'allora Congregazione per la Chiesa Orientale emanò tre decreti con cui proibiva l'esercizio del ministero di sacerdoti orientali uxorati in certe regioni:

1) il Decreto «*Cum data fuerit*» del 1° marzo 1929, con cui al clero ruteno uxorato emigrato in America del Nord venne proibito il ministero;

Ma c'è una “triade” prioritaria, che qualifica l'attività della CCO: la liturgia, la formazione, il sostegno spirituale e materiale alle Chiese Orientali.

Essa è ricorrente negli orientamenti dei Romani Pontefici al dicastero, specie in occasione delle udienze al medesimo o ai Presuli orientali, come nei viaggi apostolici. Sulle tre priorità, nella Plenaria del novembre 2013, il Cardinale Prefetto ha curato una specifica informazione. I Padri hanno ricevuto un *dossier* col testo della Relazione sull'attività svolta nell'ultimo decennio (2003-2013) e un fascicolo riservato sui tre temi. In un *dvd* sono stati raccolti in formato elettronico i numeri annuali del Notiziario SICO (= *Servizio Informazioni Chiese Orientali*) per lo stesso decennio, con gli Atti dei Sommi Pontefici riguardanti gli Orientali Cattolici, l'attività dei Superiori del dicastero, le iniziative ad ogni livello. Da tempo apposite commissioni seguono i tre ambiti. Alla storica Commissione Liturgica, che risale a PIO XI¹⁴, sono state affiancate, infatti, le Commissioni Speciali per gli Studi sull'Oriente Cristiano e per la Formazione del Clero e dei Religiosi, come è riportato nell'Annuario Pontificio.

Proprio la liturgia e la formazione costituiscono le principali prospettive per il futuro.

La CCO ha pubblicato, il 6 gennaio 1996, una *Istruzione per l'applicazione delle prescrizioni liturgiche del Codice dei canoni delle Chiese orientali*¹⁵. Il CCEO, pur limitandosi nel proprio ambito disciplinare, ha richiamato tutta una serie di norme essenziali con diretta applicazione in campo liturgico. L'Istruzione liturgica le raccoglie in un complesso

2) il Decreto «*Qua sollerti*» del 23 dicembre 1929, che estese la proibizione del clero uxorato a tutto il clero orientale emigrato in America del Nord e del Sud, in Canada e in Australia;

3) il Decreto «*Græci-Rutheni*» del 24 maggio 1930, che stabilì l'ammissione ai seminari e agli ordini dei soli uomini celibi. Privati dai ministri del loro proprio rito, un numero notevole di ruteni passò all'ortodossia.

Per ulteriori disposizioni dei Romani Pontefici la normativa è stata estesa ad altri territori non considerati “regioni orientali” e le eccezioni venivano concesse solo dopo aver sentito la Conferenza episcopale in loco ed aver ricevuto l'autorizzazione della Santa Sede. Nella Sessione Ordinaria del 20 febbraio 2008 della Congregazione per la Dottrina della Fede, la questione è stata riesaminata, addivenendo alla seguente decisione, approvata dal Santo Padre BENEDETTO XVI: «si mantenga la norma vigente – che vincola i Sacerdoti Orientali in servizio pastorale presso i fedeli in diaspora all'obbligo del Celibato, similmente ai Sacerdoti latini – prevedendo, in casi concreti ed eccezionali, la possibilità di una dispensa da essa, riservata alla Santa Sede». BENEDETTO XVI affidò alla CCO la facoltà di dispensare. La Plenaria del novembre 2013 ha presentato al Santo Padre FRANCESCO la richiesta di concedere alle rispettive Autorità Ecclesiastiche la facoltà di permettere il servizio pastorale del clero uxorato orientale anche fuori dei territori orientali tradizionali”.

¹⁴ Udienza del 5 dicembre 1931.

¹⁵ CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI (ed.), *Istruzione per l'applicazione delle prescrizioni liturgiche del Codice dei canoni delle Chiese orientali*, Città del Vaticano 1996.

sistematico, completandole con ulteriori precisazioni, nell'intento di aiutare le Chiese orientali cattoliche a realizzare integralmente la propria identità (n. 5).

Essa si prefigge i seguenti obiettivi:

(a) guidare ad un migliore approfondimento delle ricchezze proprie alle autentiche tradizioni orientali da custodire fedelmente;

(b) comporre in un quadro organico le norme liturgiche valide per tutte le Chiese orientali cattoliche, nella prospettiva del recupero, dove è necessario, dell'autenticità liturgica orientale;

(c) esortare ad organizzare su solide basi la formazione liturgica permanente sia del clero sia del popolo di Dio;

(d) elencare i principi comuni per l'elaborazione dei Direttori Liturgici delle singole Chiese *sui iuris* (n. 5).

Al n. 12, descrive i criteri per l'interpretazione dell'organico progresso delle Chiese Orientali: «L'organico progresso, in ogni Chiesa *sui iuris*, implica il tenere conto innanzitutto delle radici da cui si è sviluppato inizialmente il patrimonio di queste Chiese, massimamente in Gerusalemme, Alessandria, Antiochia, Costantinopoli, Armenia, e nell'antico impero di Persia; e in secondo luogo delle modalità di trasmissione di tali tradizioni, adattate a circostanze e luoghi diversi ma conservate in una continuità organica coerente».

Per la formazione è venuto il momento di elaborare una *ratio studiorum* propria, riattivando l'apposita commissione sopra citata ed integrandola opportunamente per i vari ambiti, facendo tesoro della esperienza maturata in tutto il post-concilio e specialmente dalla ritrovata libertà nell'Est Europeo, che ha consentito di ridare vita piena ai Collegi istituiti in Roma dai Sommi Pontefici per le principali tradizioni orientali. Questi sono attualmente otto e si avvalgono del servizio accademico del Pontificio Istituto Orientale, con le due Facoltà (una di Scienze Ecclesiastiche Orientali e l'altra di Diritto Canonico Orientale), anche se numerosi studenti orientali frequentano altre pontificie istituzioni culturali. Nel dicastero è l'Ufficio Studi e Formazione a coordinare il settore, specie l'assegnazione delle borse di studio e la gestione dei Collegi. Si dovrà dare incremento al confronto e alla sintesi delle esperienze formative, grazie anche a competenti visitatori in Urbe e nelle stesse Chiese Orientali, onde pervenire a linee educative condivise e perciò efficaci; come pure una chiara impronta ai regolamenti formativi, affinché traggano beneficio dal patrimonio educativo dell'unica Chiesa Cattolica, ma al contempo siano ben radicati nelle tradizioni spirituali dell'Oriente cristiano.

Circa il sostegno, il dicastero interviene con sussidi ordinari e straordinari a favore di numerose circoscrizioni in tutti i territori orientali e

nella diaspora, gestendo, secondo norme pontificie, i proventi del contributo assegnatole dalla colletta missionaria coordinata dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli. La CCO cura invece direttamente il movimento di carità *pro Terra Sancta* con appropriate iniziative e, d'intesa con la Custodia Franciscana, la colletta del Venerdì Santo istituita e sempre raccomandata dai Sommi Pontefici. Il Cardinale Prefetto presiede la ROACO (= *Riunione delle Opere in Aiuto alle Chiese Orientali*), che anima l'ammirevole e qualificato lavoro sia delle agenzie storiche sia di quelle recenti, le quali esprimono la solidarietà ecclesiale del mondo intero, affinché il sostegno alle Chiese orientali avvenga in modo ordinato ed equo.

§6. Al fianco degli Orientali per mandato del Vescovo di Roma

La PB ha veicolato nell'Oriente cattolico l'ecclesiologia del Concilio, regolando secondo tale sensibilità il servizio della CCO. GIOVANNI PAOLO II affermò che: «attraverso la Congregazione per le Chiese Orientali è il Papa stesso che si pone accanto ad esse, come pietra sulla quale costruire l'edificio sempre nuovo della fedeltà al Signore Gesù»¹⁶ ed ai partecipanti alla Sessione Plenaria della Congregazione nel novembre 2002 egli sottolineava che il «dicastero è chiamato a coadiuvare il Vescovo di Roma nell'esercizio del supremo ufficio pastorale in tutto ciò che riguarda la vita delle amate Chiese orientali e la testimonianza evangelica»¹⁷.

È proprio l'ecclesiologia conciliare ad esigere di non sostituirsi mai alle Chiese, bensì di porsi al loro fianco per coadiuvarle ad assumersi *in toto* le rispettive responsabilità. Compito del dicastero, come emerge dalla PB è, dunque, quello di stimolare la duplice fedeltà: al Successore di Pietro per essere pienamente inserite nel mistero della Chiesa una e santa, ma nel contempo alle tradizioni proprie, quelle dei padri, poiché sono esse che, risalendo agli apostoli, ne mantengono sempre autentica l'identità orientale.

Al primo papa slavo faceva eco BENEDETTO XVI in visita al Dicastero orientale il 9 giugno 2007, memoria latina di S. EFREM il siro, allorché nel 90^{mo} di fondazione citò il famoso pronunciamento contenuto nel m. p. «*Dei Providentis*» di BENEDETTO XV: «(...) *in Ecclesia Iesu Christi, ut quæ non latina sit, non græca, non slavonica, sed catholica, nullum inter eius filios intercedere discrimen* (...)»¹⁸.

¹⁶ Messaggio del Santo Padre al Signor Cardinale ACHILLE SILVESTRINI, in CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI (ed.), *L'identità delle Chiese Orientali Cattoliche*, Atti dell'incontro di studio dei Vescovi e Superiori Maggiori delle Chiese orientali cattoliche d'Europa (Nyíregyháza, Ungheria 30 giugno - 6 luglio 1997), Città del Vaticano 1999, 9.

¹⁷ *L'Osservatore Romano*, 22 novembre 2002.

¹⁸ *AAS* 9 (1917), 529-531.

Ma, soprattutto, il Pontefice riservava un passaggio specifico al dicastero, che suona come riferimento interpretativo delle sue competenze. Secondo lo spirito più autentico di *PB*, pose la Congregazione nel vivo di quella che amerei chiamare “comunità della Curia Romana”, preposta a condividere del Vescovo di Roma la *sollicitudo omnium ecclesiarum*, come si evidenzia dal brano qui di seguito riportato:

«La Congregazione ha compiti ben definiti, che svolge con competente dedizione. Sono lieto di poter esprimere ad essa il mio grato apprezzamento e di incoraggiarla a porre ogni suo atto nel quadro della missione propria delle Chiese Orientali e di quella componente della Chiesa latina che è ad essa affidata. Ribadisco l'irreversibilità della scelta ecumenica e l'inderogabilità dell'incontro a livello interreligioso. Elogio la più corretta applicazione della collegialità sinodale, e la verifica puntuale dello sviluppo ecclesiale suscitato dalla ritrovata libertà religiosa. La priorità della formazione sta molto a cuore al Papa, come pure l'aggiornamento della pastorale familiare, giovanile e vocazionale, e la valorizzazione della pastorale della cultura e della carità. Dovrà continuare e anzi crescere quel movimento di carità che, per mandato del Papa, la Congregazione segue affinché in modo ordinato ed equo la Terra Santa e le altre regioni orientali ricevano il necessario sostegno spirituale e materiale per far fronte alla vita ecclesiale ordinaria e a particolari necessità (...). Con queste preoccupazioni la Congregazione si porrà accanto alle Chiese Orientali per promuoverne il cammino nel rispetto delle loro prerogative e responsabilità. In questo non facile compito sa di poter contare sempre sul Papa, sugli Organismi della Curia Romana secondo le rispettive funzioni, sulle Istituzioni ad essa legate: penso, soprattutto, al Pontificio Istituto Orientale, che pure ricorda il novantesimo di fondazione, e al quale va il mio ringraziamento per l'insostituibile e qualificato servizio ecclesiale»¹⁹.

Non da meno Papa FRANCESCO! Nel discorso alla Sessione Plenaria del novembre 2013 egli ha fatto cenno al compito della «*verifica del cammino compiuto*»²⁰ alla luce del magistero del Concilio Ecumenico Vaticano II e di quello successivo, affinché le Chiese Orientali possano essere all'altezza della missione ricevuta, quella cioè di «promuovere l'unità

¹⁹ Servizio Informazioni Chiese Orientali 62 (2007), 18-19.

²⁰ *L'Osservatore Romano*, 22 novembre 2013, 8 (n.d.r. il corivo è nostro).

di tutti i cristiani, specialmente orientali»²¹. Per questo motivo il Santo Padre FRANCESCO ha sottolineato l'esigenza di: «una rinnovata vitalità da imprimere agli organismi di consultazione già esistenti tra le singole Chiese e con la Santa Sede»²² per affrontare «varie problematiche riguardanti la vita interna delle Chiese Orientali e la dimensione della diaspora, notevolmente cresciuta in ogni continente»²³.

§7. La sollecitudine verso i fedeli in diaspora

Va perciò ribadita la particolare cura da riservare ai fedeli orientali in ogni parte del mondo.

La *PB* all'art. 59 stabilisce: «La Congregazione segue parimenti con premurosa diligenza le comunità di fedeli orientali che si trovano nelle circoscrizioni territoriali della Chiesa latina, e provvede alle loro necessità spirituali per mezzo di visitatori, anzi, laddove il numero dei fedeli e le circostanze lo richiedano, possibilmente anche mediante una propria gerarchia, dopo aver consultato la Congregazione competente per la costituzione di Chiese particolari nel medesimo territorio».

Oggetto della continua attenzione dei Papi, del dicastero e dei pastori orientali, come di altri organismi e delle agenzie della *ROACO*, la diaspora è il grande banco di prova della collaborazione tra i cattolici d'Occidente e d'Oriente e pone le questioni più urgenti sotto il profilo delle strutture ecclesiali. In questa sfida, che è veramente epocale, bisogna riconoscere come la *PB* patisca il fluire tanto vorticoso del tempo e degli eventi. Il flusso migratorio da Oriente verso Occidente è continuo e particolarmente consistente e di certo non poteva trovare trattazione congrua nella *PB*.

Una illuminante sintesi è stata offerta da BENEDETTO XVI ad ispirazione per la cura pastorale in tale settore:

«Uno sforzo intelligente è, infine, richiesto anche per affrontare il serio fenomeno delle migrazioni, che talora priva le comunità tanto provate delle migliori risorse. Occorre garantire ai migranti adeguata accoglienza nel nuovo contesto e l'indispensabile legame con la propria tradizione religiosa»²⁴.

Si affaccia, però, un elemento di novità anch'esso consistente: l'arrivo in talune regioni orientali di cristiani, con una componente cattolica talora non indifferente, in qualità di lavoratori. È presenza per lo più

²¹ «*Orientalium Ecclesiarum*», n. 24.

²² *L'Osservatore Romano*, 22 novembre 2013, 8.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Servizio Informazioni Chiese Orientali* 62 (2007), 19.

temporanea, ma impone una urgente riflessione e l'adozione di una pastorale adeguata. Si tratta di Latini nella maggioranza, ma non indifferente è il flusso proveniente dalle Chiese bizantine dell'Europa dell'Est (specie Romania e Ucraina), nonché dalle Chiese siro-malabaresi e malankaresi dell'India, in particolare per queste ultime due con rilevante destinazione verso il Golfo Persico.

§8. L'azione missionaria degli Orientali cattolici

A norma dell'art. 60 della *PB*, alla *CCO* compete di dare incremento anche all'azione missionaria nei territori in cui da antica data sono prevalenti i riti orientali. Tale azione dipenderebbe esclusivamente dalla *CCO*, anche se svolta da missionari latini. Perciò, secondo l'art. 85 della *PB*, nel campo della cooperazione missionaria, che è di competenza della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, rimane salva quella della *CCO* sull'azione missionaria svolta dalle Chiese orientali. Ed il decreto conciliare «*Ad Gentes*» n. 29 stabilisce che:

«per tutte le missioni e per tutta l'attività missionaria uno soltanto deve essere il dicastero competente, ossia quello di Propaganda Fide, cui spetta regolare e coordinare, in tutto il mondo, sia l'opera missionaria sia la cooperazione missionaria, nel rispetto tuttavia del diritto delle Chiese orientali».

Mentre il decreto «*Orientalium Ecclesiarum*» al n. 3 osserva: «Queste Chiese particolari, sia di oriente che d'occidente, sebbene siano in parte tra loro differenti in ragione dei cosiddetti riti, cioè per la liturgia, per la disciplina ecclesiastica e il patrimonio spirituale, tuttavia sono in egual modo affidate al pastorale governo del Romano Pontefice (...), godono di pari dignità, così che nessuna di loro prevale sulle altre per ragione del rito, e godono degli stessi diritti e sono tenute agli stessi obblighi, anche per quanto riguarda la predicazione del vangelo in tutto il mondo (cf. Mc. 16, 15), sotto la direzione del Romano Pontefice».

I religiosi latini, missionari in quelle regioni, dipendono dalla *CCO* su ciò che li riguarda in quanto missionari, sia come singoli sia come gruppo, mentre quanto si riferisce ad essi in quanto religiosi, sia come singoli sia come gruppo, viene demandato o lasciato alla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e per le Società di vita apostolica.

Il fatto, purtroppo ricorrente, che i religiosi orientali operanti nei territori affidati a Vescovi latini siano costretti a compiere l'evangelizzazione nel rito latino, priva le Chiese orientali del diritto e del dovere di compiere l'azione missionaria. La questione potrebbe essere affrontata di comune

intesa tra la *CCO* e la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, sotto la direzione del Romano Pontefice, assicurando ad ogni Chiesa il diritto all'evangelizzazione secondo la propria indole rituale, e garantendo ad un tempo l'unità di intenti ed un appropriato coordinamento dell'azione ecclesiale.

§9. La promozione dell'Ecumenismo

Secondo l'art. 57 della *PB*, il Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei cristiani è membro di diritto della *CCO*. La norma ovviamente è giustificata dalla necessità della stretta collaborazione tra i due dicasteri a motivo della speciale missione propria delle Chiese orientali cattoliche di promuovere l'unità tra i cristiani, specie orientali²⁵.

A sua volta il Prefetto della *CCO* è normalmente membro di quel Pontificio Consiglio. Nell'art. 61 di *PB* è esplicita la volontà del legislatore: «La *CCO* deve procedere in mutua intesa col Consiglio per l'Unità dei cristiani nelle questioni che possono riguardare i rapporti con le Chiese orientali non cattoliche e anche col Consiglio per il dialogo interreligioso nella materia che rientra nell'ambito di esso». Parimenti la *PB*, ex art. 137§2, stabilisce che: «Nel trattare gli affari di maggior importanza, che riguardano le Chiese ortodosse (Chiese ortodosse di tradizione costantinopolitana e Chiese antiche orientali), il Pontificio Consiglio per l'Unità dei cristiani deve prima ascoltare la Congregazione per le Chiese Orientali».

La dimensione ecumenica delle funzioni della *CCO* scaturisce, dunque, dalla missione che il Concilio ha assegnato alle Chiese orientali cattoliche ed è sostenuta dalla Sede Apostolica. Il decreto sull'Ecumenismo *Unitatis Redintegratio* 17, del resto, trattando dei rapporti con le Chiese ortodosse, non trascura di menzionare esplicitamente le Chiese orientali cattoliche: «Questo sacro concilio, ringraziando Dio che molti orientali figli della Chiesa cattolica, i quali custodiscono questo patrimonio e desiderano viverlo con maggior purezza e pienezza, vivano già in piena comunione con i fratelli che seguono la tradizione occidentale, dichiara che tutto questo patrimonio spirituale e liturgico, disciplinare e teologico, nelle diverse sue tradizioni appartiene alla piena cattolicità ed apostolicità della Chiesa». Lo stesso Concilio, in «*Orientalium Ecclesiarum*» n. 24, è tanto esplicito nel sottolineare l'impegno ecumenico delle Chiese orientali cattoliche:

«Alle Chiese orientali che sono in comunione con la Sede Apostolica romana compete lo speciale compito di promuovere

²⁵ Cfr. «*Orientalium Ecclesiarum*», n. 1.

l'unità di tutti i cristiani, specialmente orientali, secondo i principi del decreto sull'ecumenismo promulgato da questo santo Concilio, in primo luogo con la preghiera, l'esempio della vita, la scrupolosa fedeltà alle antiche tradizioni orientali, la mutua e più profonda conoscenza, la collaborazione e la fraterna stima delle cose e degli animi».

Dai principi conciliari discende l'implicita vocazione ecumenica del dicastero orientale e sono, dunque, necessarie la comune intesa e la reciproca consultazione tra i due dicasteri. Problemi, talora gravi, sorgono anche in questo tempo per diversi Paesi nei rapporti tra gli orientali cattolici e gli ortodossi. Serie sono pure le difficoltà che incontra la Commissione internazionale mista per il dialogo teologico tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa, specie sul problema della sinodalità e del primato del Vescovo di Roma. La reciproca frequentazione e l'azione comune dei due dicasteri è più che mai d'obbligo. Un maggiore coinvolgimento delle Chiese cattoliche orientali e della stessa CCO nel movimento ecumenico e nel dialogo teologico è sempre auspicabile, anche se il Prefetto della medesima e il Presidente del Pontificio Consiglio sono membri della Commissione mista internazionale per il dialogo teologico ufficiale tra la Chiesa cattolica e le Chiese ortodosse, unitamente a quattro teologi orientali cattolici.

Il patrimonio di teologia, liturgia, disciplina canonica e spiritualità comune è la ragione che deve confermare ad ogni costo la dimensione ecumenica della funzione della CCO.

La prassi ordinaria offre elementi confortanti: le visite dei superiori del dicastero alle Chiese Orientali annoverano sempre incontri al massimo livello con rappresentanti ecumenici²⁶.

Con il Prefetto Card. LEONARDO SANDRI si è instaurato il dato pure incoraggiante del passaggio nella sede del dicastero di Personalità Ecumeniche in visita al Santo Padre: il Patriarca Ecumenico BARTOLOMEO; il Patriarca KAREKIN II, Supremo Catholicos di tutti gli armeni, per tre volte; i Metropoliti ANASTAS di Albania e per due volte ILARION, Capo del Dipartimento delle Pubbliche Relazioni del Patriarcato di Mosca; il Patriarca Copto TAWADROS e quello greco di Antiochia YOUANNA X. Tutti hanno pregato nella cappella bizantina di Palazzo

²⁶ Ricordo personalmente le visite a molti patriarchi, compresi ALESSIO II di Mosca e SHENOUDA di Alessandria dei Copti, accompagnando rispettivamente i Prefetti Cardinali SILVESTRINI e DAUD, ma anche quelle a MAXIM di Bulgaria e TEOCTIST di Romania, nonché a patriarchi e metropoliti dell'area mediorientale, per citare i principali. Più recentemente, vanno segnalate le innumerevoli visite del Prefetto Card. SANDRI; una delle più significative è stata quella in Armenia, ospite di KAREKIN II, quale rappresentante papale alla consacrazione del *surp myron*.

Bramante e poi hanno incontrato i superiori e i collaboratori della CCO. Va notato, altresì, che l'Arcivescovo Segretario è consultore del Pontificio Consiglio per l'Unità, mentre nel Comitato Cattolico di Collaborazione Culturale con le Chiese Ortodosse siede il Sottosegretario. Il dicastero partecipa con un discreto contributo economico alle finalità del Comitato.

Alunni di diverse Chiese trovano così la loro “*Alma Mater*” al Pontificio Istituto Orientale e fraterna ospitalità al Pontificio Collegio *Russicum* in Roma.

§10. Il contributo al dialogo interreligioso

Come per l'ecumenismo, è la frequentazione quotidiana delle Chiese Orientali con quanti aderiscono a religioni non cristiane ad esigere che il dicastero offra costante collaborazione nel dialogo interreligioso. L'art. 61 della *PB* chiede che si proceda di mutua intesa tra CCO e Pontificio Consiglio in ogni materia che rientri nell'ambito interreligioso. E sempre la *PB* ex art. 161 stabilisce che lo stesso Consiglio «quando lo richiede la materia, nell'esercizio della propria funzione, deve procedere di comune intesa con la Congregazione della Dottrina della Fede e, se è necessario, con le Congregazioni delle Chiese orientali e per l'Evangelizzazione dei Popoli».

Conferma tale sensibilità la presenza del Sottosegretario del dicastero orientale, come quella di un rappresentante delle principali Chiese cattoliche (Latina e Orientali *sui iuris*) di Terra Santa nelle Commissioni Bilaterali tra la Santa Sede e rispettivamente lo Stato di Israele e quello di Palestina. La stessa collaborazione interreligiosa motiva l'accoglienza nelle scuole cattoliche orientali di alunni appartenenti ad altre religioni e culture in uno spirito pluralista *ante litteram* per l'Oriente, che prepara le “vere primavere” per quell'area e per il mondo intero.

Ovviamente è massima la disponibilità dei superiori del dicastero nelle visite alle Chiese orientali all'incontro con personalità di religioni non cristiane e sono crescenti le occasioni di scambio rispettoso e cordiale.

§11. Alcune considerazioni conclusive

La CCO ha trovato nella *PB* un riferimento apprezzabile per rimanere fedele all'auspicio conciliare della fioritura e dell'organico progresso delle Chiese orientali cattoliche, espresso fin dal *proemio* del decreto «*Orientalium Ecclesiarum*»:

«La Chiesa cattolica ha in grande stima le istituzioni, i riti liturgici, le tradizioni ecclesiastiche e la disciplina della vita cristiana delle Chiese orientali. In esse, infatti, poiché sono illustri per veneranda antichità, risplende la tradizione che deriva dagli apostoli attraverso i padri e che costituisce parte del

patrimonio divinamente rivelato e indiviso della Chiesa universale. Perciò, questo santo ed ecumenico Concilio, preso da sollecitudine per le Chiese orientali, che di questa tradizione sono testimoni viventi, e desiderando che esse fioriscano e assolvano con nuovo vigore apostolico la missione loro affidata (...).

Tale impostazione è parte integrante dell'impianto della *PB* e questa precisa correttamente che la potestà del nostro, come di ogni dicastero della Curia Romana, è vicaria: rimane sempre e solo il Sommo Pontefice il «perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità sia dei vescovi sia dei fedeli»²⁷, perciò «*nulla di importante e straordinario sia compiuto senza che egli ne sia informato*»²⁸. Riguardo alle cause *maioris momenti*, la *CCO* dovrà istruire, esaminare, documentare le relative pratiche per sottoporle al Romano Pontefice. È richiesto un costante riferimento all'Autorità Suprema, perché essa è garante della adesione alle scelte irreversibili compiute dal Concilio.

Nella Sessione Plenaria del novembre 2013 si è espressa in modo speciale tale responsabilità. In quella sede sono emersi, tra le questioni di rilievo, la pastorale dei fedeli dimoranti fuori dei territori orientali, la promozione dell'unità dei cristiani, il sostegno dell'azione missionaria degli orientali cattolici. Vi hanno attivamente partecipato i Presidenti del Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani e per il Dialogo Interreligioso, nonché il Prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, affinché si proceda sempre in buona intesa, benché in ambiti diversi, nello stesso servizio alla Chiesa universale.

Da questo punto di vista, quale bilancio possiamo trarre sui “primi” venticinque anni della *PB*?

Si deve riconoscere al documento di avere colto l'identità e la missione delle Chiese Orientali, nonché la collocazione ecclesiologica ad esse assegnata dal Concilio.

La Sessione Plenaria, sopra citata, ha inteso riappropriarsi di questa “grazia conciliare”. Sono Chiese le nostre che possono effettivamente fiorire solo nel contesto di quella comunione ecclesiale, che ha distinto il clima e le finalità del Concilio. Le Chiese orientali evidenziano la sinodalità quale propria peculiarità pastorale. La *PB* ha messo in risalto la competenza – diremmo “pastorale” – della stessa *CCO*. E ciò rende onore alla sensibilità conciliare del documento, che ha mantenuto saldamente attenti all'ecclesiologia di comunione il dicastero e gli organismi ad esso collegati

²⁷ «*Lumen Gentium*» n. 23.

²⁸ *PB*, 18 (n.d.r. il corsivo è nostro).

per rendere un servizio che sia in linea con la natura propria dell'Oriente cattolico. Il testo è equilibrato ed ha consentito un lavoro proficuo in un arco di tempo non breve del promettente e faticoso post-Concilio.

Quattro testi nel periodo citato si sono scambiati “buona compagnia”: la *PB* del 1988; il *CCEO* del 1990 (ed entrato in vigore nel 1991); l'*Istruzione Liturgica* del 1996; il *Regolamento Generale della Curia Romana* del 1999. Insieme hanno offerto al dicastero orientale la sapienza ecclesiale quale substrato sicuro alla sua azione di governo.

I Signori Cardinali che coadiuvano Papa FRANCESCO nella riforma della Curia Romana stanno lavorando e i dicasteri hanno inviato osservazioni e proposte. La *PB* sarà riveduta e integrata senz'altro. Ma tutto cercherà di rispondere sempre e comunque alla *suprema lex* che è la *salus animarum*, la quale costituisce, per altro, l'anima più profonda della *PB*. Il Santo Padre FRANCESCO, sembra quasi pensare al mondo intero quale casa degli orientali, allorché afferma che:

«(...) occorre fare tutto il possibile perché gli auspici conciliari trovino realizzazione, facilitando la cura pastorale sia nei territori propri sia là dove le comunità orientali si sono da tempo stabilite, promuovendo al tempo stesso la comunione e la fraternità con le comunità di rito latino»²⁹.

Sono parole che evocano l'*ubique terrarum* ove gli Orientali sono tenuti a preservare le loro tradizioni in obbedianza al Concilio. Il concetto di regioni orientali *ab antiqua ætate* rimane, perciò, comprensibile anche ai nostri giorni, ma forse andrebbe diversamente inteso quello di territori orientali.

La *PB* ha, comunque, il merito indiscutibile di avere sottolineato nella “comunità della curia romana” l'identità e la missione delle Chiese Orientali Cattoliche. Ed ha, soprattutto, affermato che l'Oriente cristiano è patrimonio di tutta la chiesa, delle cui origini le Chiese orientali sono «custodi e testimoni viventi»³⁰. La *PB* ha favorito in modo significativo la sinergia tra i dicasteri affinché individuassero le comuni finalità. Nessuna rivalità né competizione, esplicite o larvate, possono sussistere. Deve piuttosto svilupparsi sempre più decisamente la collaborazione fattiva. Essa va cercata “non a parole ma nei fatti e nella verità”. Non basta il servizio, seppur generoso, di quanti si isolano nel proprio contesto. Nessuno è esaustivo se rimane solo. L'insieme va sempre valorizzato perché promuova lo sviluppo di tutti. Proprio come Oriente e Occidente debbono lavorare

²⁹ *L'Osservatore Romano*, 22 novembre 2013, 8.

³⁰ «*Orientalium Ecclesiarum*» n. 1.

insieme continuamente perché la casa degli orientali è diventata il mondo intero.

La Lettera Ap. «*Oriente Lumen*», benché non sia un testo normativo, si è accompagnata alla *PB* fin dal 1995, raccomandando ad Orientali e Latini di avvicinarsi gli uni agli altri per conoscersi a fondo. Le sole parole dell'Occidente non bastano: esse hanno bisogno di quelle dell'Oriente per manifestare la pienezza del mistero di Cristo³¹.

Tutti, del resto, siamo incamminati da oriente a occidente verso la medesima definitiva convocazione, che avrà luogo nella celeste Città, di cui la Gerusalemme terrena è profezia e promessa. Là saranno finalmente univoche le parole diverse che hanno cercato di tessere l'unità nella verità e nell'amore.

MAURIZIO MALVESTITI

³¹ «*Oriente Lumen*», n. 28.